



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1127

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

RAVVISATA la necessità di operare un raccordo con le gestioni commissariali già in essere, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024 e n. 1115 del 6 dicembre 2024, per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori a partire dal 18 settembre scorso;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l'intesa della Regione Toscana;

DISPONE

Articolo 1

(Raccordo tra le gestioni commissariali di cui alle OCDPC n. 1112/2024 e n. 1115/2024 e il presente contesto emergenziale)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana, già Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024 e n. 1115 del 6 dicembre 2024, opera in qualità di Commissario delegato anche per il presente contesto emergenziale, assicurando il necessario raccordo tra le tre gestioni.
2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 indicata in premessa, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'articolo 12 della citata OCDPC n. 1112/2024.
3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1112/2024 sono aggiornati, in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue:
 - i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, nonché per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all'articolo 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - ii) l'obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'articolo 10.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate nella contabilità speciale già aperta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024.
2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, ai fini della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa individuate nella citata ordinanza n. 1112/2024, in occasione di rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi è possibile utilizzare indistintamente le risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, nonché le ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 3 (Sospensione dei mutui)

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 23 dicembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano